

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1957

(129^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

«Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» (1946) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2331, 2335, 2336, 2337
ASARO	2334
DE LUCA LUCA	2334
FORTUNATI	2334, 2336
MARINA	2335
MARIOTTI	2336, 2337
MASSINI	2335, 2336
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2336
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2333, 2335, 2336, 2337
RODA	2334, 2335, 2337
TOMÈ	2336
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	2331, 2335, 2337

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo,

De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Marina, Mariotti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Guglielmone e Pesenti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zelioli Lanzini e Massini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: «Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» (1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Numerose difficoltà sono indubbiamente sorte nell'applicazione dei vari decreti delegati, cioè di quei decreti con i quali è stato provveduto alla riforma dello stato giuridico ed alla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. Esse hanno una evidente origine nel fatto soprattutto che si è riformato completamente tutto il sistema organico, e quando si passa da un sistema orga-

nico ad un altro, è difficilissimo prevedere i casi determinanti e tutte le conseguenze che ne possono nascere.

Una delle maggiori difficoltà che si sono riscontrate nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, è stata quella di regolare il meccanismo delle promozioni e degli scatti di stipendio. Col vecchio regime gli scatti di anzianità erano pochissimi ed a lunghi intervalli di tempo l'uno dall'altro: erano scatti quadriennali o triennali. Col nuovo sistema invece gli scatti sono biennali e, sia pure non molto alti, si applicano all'infinito, diciamo così, senza cioè un limite di numero. Per di più il nuovo stato giuridico ed economico ha introdotto una novità e cioè quella del passaggio da un grado all'altro per verticale, ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio. Vale a dire che un impiegato, passando da un grado ad un altro porta con sé tutti gli scatti già maturati nella carriera: per esempio, un impiegato appartenente col precedente stato giuridico al grado VIII, che ha maturato 10 scatti biennali, venendo promosso al grado VII conserva in quest'ultimo grado i dieci scatti biennali già attribuitigli nel grado VIII. Secondo biennali, venendo promosso al grado VII conserva in quest'ultimo grado i dieci scatti biennali già attribuitigli nel grado VIII. Secondo il vecchio sistema, invece, passando al grado superiore si ricominciava dall'iniziale la carriera degli scatti.

Allora, che cosa si è verificato? Entrato in vigore il 1° luglio 1956 il nuovo regime, ad un impiegato che fosse stato promosso il 30 giugno 1956 dal grado VIII al VII, si conservava la sua posizione, cioè quello stipendio corrispondente al nuovo coefficiente relativo alla sua qualifica, attribuendogli lo scatto iniziale, quindi, del nuovo grado (il VII). Un altro impiegato, invece, rimasto al grado VIII anche dopo il 1° luglio 1956, venendo promosso, poniamo, il 2 luglio 1956, veniva inquadrato nel seguente modo: trovandosi il 1° luglio 1956 al grado VIII poniamo con 10 scatti biennali di stipendio, portava con sé tutta l'anzianità di grado maturata al 30 giugno 1956; ed il 2 luglio 1956, promosso al grado VII, conservava tutta la precedente anzianità (dei 10 scatti biennali) anziché iniziare la carriera

dallo scatto iniziale, come il caso del precedente impiegato più sopra esposto.

È evidente che in tal maniera l'impiegato promosso il 30 giugno 1956 per merito, veniva compensato peggio dell'impiegato promosso due giorni dopo e cioè il 2 luglio 1956. I suoi meriti quindi diventavano demeriti. Si è manifestata quindi una ingiustizia fondamentale.

Altra ingiustizia fondamentale è stata quella per cui tutti gli impiegati rimasti al grado inferiore al 1° luglio 1956 hanno avuto attribuita tutta l'anzianità pregressa e quindi in realtà una remunerazione maggiore di coloro che al 1° luglio 1956 sono stati promossi al grado superiore. Questa stridente situazione si è riscontrata soprattutto nei gradi più bassi e soprattutto nelle categorie dei salariati.

Naturalmente le organizzazioni sindacali si sono mosse immediatamente e questa volta hanno trovato un'eco di largo favore da parte degli stessi organi governativi che hanno cercato di portare un rimedio alla situazione determinata con il decreto 11 gennaio 1956, n. 19, succitato. Il provvedimento che questa Commissione sta ora esaminando è appunto questo rimedio. Si è considerato che, poiché non si può peggiorare la situazione di coloro che sono rimasti nel grado inferiore, o di coloro che sono stati promossi dopo il 1° luglio 1956, la giusta soluzione sia quella di riportare coloro che sono stati promossi prima del 1° luglio 1956 nella posizione migliore, che è quella di coloro che sono stati promossi dopo il 1° luglio 1956 e cioè nella posizione che avrebbero avuto dopo l'applicazione normale del trattamento previsto dal decreto 11 gennaio 1956, n. 19.

Questo rimedio in salita nelle competenze, naturalmente, comporta una discesa delle finanze dello Stato, discesa che — secondo i dati forniti dai sindacati al Governo — ammonterebbe ad una spesa di 800 milioni di lire al mese. Questa spesa non è destinata ad aumentare col tempo, bensì a diminuire lentamente nel futuro di mano in mano che passano gli anni.

Espongo ora il problema in cifre perchè si abbia l'esatta portata del provvedimento dal lato concreto finanziario. Le organizzazioni sindacali, partendo da un punto di vista di equità, hanno fatto presente che non è giusto

far decorrere l'applicazione di questo provvedimento dal 1° gennaio 1957, come propone il Governo. Esse sostengono che se il Governo riconosce che è stato commesso un errore, questo errore si paga soltanto concedendo l'effetto retroattivo del provvedimento, con la sua decorrenza cioè dal 1° luglio 1956. Il che comporterebbe una spesa per 7 mesi (ad 800 milioni al mese, compresa la 13^a mensilità 1956) che si aggira sui 5 miliardi di lire. Il Governo ha tenuto duro dicendo che sostanzialmente però non era stato leso il diritto soggettivo di alcuno, perchè a nessun impiegato era stato tolto lo stipendio. La questione è rimasta a questo punto. Abbiamo ricevuto naturalmente molte sollecitazioni di emendamenti tra i quali quello di concedere per lo meno la decorrenza dal 1° dicembre 1956.

Espongo ora un secondo punto in merito al disegno di legge in esame. L'articolo 2 stabilirebbe che l'impiegato che abbia fatto una carriera determinata, non deve avere un trattamento economico inferiore al trattamento che avrebbe avuto qualora fosse rimasto sempre all'inizio della carriera: senza cioè aver avuto alcun sviluppo di carriera, rimanendo perciò sempre al grado iniziale. Il secondo comma dell'articolo 1 prevede questa ipotesi contemplando la possibilità che si verifichi il caso di un impiegato che, sempre rimasto al grado iniziale, potrebbe avere uno stipendio di quell'impiegato che invece avesse fatta una determinata carriera. Poi è anche previsto il caso di coloro che, facendo una carriera più lenta, avrebbero potuto avere, secondo questa carriera più lenta, un vantaggio economico nei confronti della carriera più celere. Anche per questi casi è prevista una sistemazione, sotto forma di un assegno personale riassorbibile.

Un'altra questione riguarda coloro che si trovano in una posizione intermedia della carriera, cioè il caso di un impiegato che se avesse avute una o due promozioni intermedie, oggi si troverebbe ad avere attribuito un trattamento economico inferiore a quello che gli sarebbe stato corrisposto se dopo la seconda promozione la sua carriera si fosse arrestata.

Questo caso è molto discusso perchè il Governo sostiene che la perfezione assoluta non può essere raggiunta con questo disegno di legge: ma bisogna tener conto delle spese che si

dovrebbero affrontare ed anche del fatto che non si tratta di aver tolto qualcosa a qualcuno, ma di aver dato a qualcuno qualcosa di più col decreto 11 gennaio 1956, n. 19.

Dopo, ovviamente, deve essere posto il problema della riliquidazione delle pensioni, le cui norme sono regolate dall'articolo 4.

Infine, con l'articolo 5 si stabiliscono i capitoli, con gli stanziamenti dei quali si dovrà far fronte all'onere derivante dalla applicazione del provvedimento.

Dalla esposizione testè fatta ritengo si saranno potuti rilevare gli orientamenti assunti dal Governo per dar corso al provvedimento di riparazione dell'errore commesso nei confronti dei dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiori a quelli che sarebbero loro spettati qualora fossero stati promossi a tale qualifica a decorrere dal 2 luglio 1956 soltanto. E si saranno potute altresì rilevare le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali a favore di tali dipendenti statali, richieste che si tradurranno in proposte di emendamenti.

Sono convinto che il provvedimento di cui si parla rappresenta un atto di giustizia, e pertanto ne propongo l'approvazione. Per quanto riguarda gli emendamenti, quando saranno presentati sarà compito della Commissione esaminare l'opportunità o meno della loro approvazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero anzitutto ringraziare il senatore Trabucchi per la diligente e chiara esposizione. Ogni provvedimento di perequazione comporta ovviamente un onere. Non esito peraltro a manifestare la perplessità del Governo in ordine agli annunciati emendamenti al testo del disegno di legge in esame, i quali, in una valutazione immediata, farebbero ampiamente superare i limiti della somma a disposizione per la necessaria copertura. Ufficialmente il Governo non ne era stato informato. Personalmente, ero venuto a conoscenza per informazione epistolare, solamente dell'intenzione di proporre una modifica all'articolo 2,

fatto del quale ho approfittato per sottoporre tale proposta ad un accurato esame in sede competente. Tale esame ha dato esito negativo per la proposta. In conseguenza dell'esito di tale indagine e in considerazione del fatto che il provvedimento perequativo è febbrilmente atteso, a nome del Governo prego la Commissione di voler approvare il testo del disegno di legge in discussione senza modificarlo. Qualora emergessero situazioni di ulteriore disagio o sperequazioni che potessero in futuro essere riguardate anche in funzione di applicazione del provvedimento in esame, che è perequativo e potrebbe pertanto dimostrare di non essere efficiente, la strada rimane sempre aperta per porvi riparo. E d'altra parte verrebbe fugato il timore che, modificandone il testo, il provvedimento non dovesse essere approvato.

RODA. Non condivido la proposta formulata dal rappresentante del Governo. È necessario infatti modificare il testo del disegno di legge in discussione accogliendo in pieno quelle che saranno le richieste dei dipendenti statali perchè quando si vuol compiere un atto di giustizia e di riparazione, non ci si può fermare a metà strada. Perchè si è giunti al provvedimento in discussione? Perchè finalmente ci si è accorti che con la legge delega si bistrattava il principio che le promozioni non debbono mai andare a svantaggio dei promossi, come invece è in parte avvenuto con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Senonchè, formulato il buon proposito, ci si pone poi il banale, discutibile e per me inaccettabile dilemma se la riparazione debba partire da una data o da un'altra, vale a dire dal momento più propizio al Governo per ragioni di bilancio. Sono dell'avviso che la riparazione debba avere inizio esattamente dalla data in cui sono cominciate le lamentate ingiuste conseguenze del provvedimento. Se l'atto di ingiustizia ha avuto effetto a partire dal 1º luglio 1956 non comprendo la ragione per cui la riparazione si dovrebbe iniziare più tardi; è una questione di principio in senso etico che mi permetto di porre al Governo e alla sensibilità dei componenti la Commissione. Tenendo conto delle cifre esposte nel

corso della relazione dal senatore Trabucchi, si ha che verrebbe lesa una questione di giustizia e di principio per 5 miliardi di lire. Se si vorrà tener precipuamente conto della portata finanziaria e del concetto ispiratore dell'emendamento proposto, rimanendo nel contempo entro i limiti del principio riparatore che costituisce lo spirito del provvedimento, ritengo che con un po' di buona volontà potremo anche raggiungere un accordo, perchè è ovvio che si debba tendere a concordare il giusto con le esigenze dell'Erario.

DE LUCA LUCA. Il senatore Trabucchi ha parlato, nel corso della relazione, di rimedi. Ricordo di errori del genere commessi nella stesura della legge delega. In sostanza, il Governo sarebbe reo di aver dato un di più ad una parte di dipendenti, ed ora gli altri si lamentano e vogliono essere posti sul medesimo piano. A parte il fatto che sono contrario a tali forme di beneficenza — ad un Governo cioè che dà un di più quasi fossimo ritornati ai tempi borbonici, perchè dovrebbero esistere soltanto diritti e doveri — ritengo che la proposta formulata dal senatore Roda sia da accettarsi. Un aggravio di 3 o 4 miliardi non rappresenta una spesa eccessiva, quando permette di compiere appieno un atto ritenuto necessario. Naturalmente, oltre a quello della data di estensione del beneficio del disegno di legge in discussione, vorrei fossero accettati anche gli altri emendamenti concordati da tutte le organizzazioni sindacali.

FORTUNATI. Ho riportato l'impressione che sulla bontà del principio informatore del disegno di legge in discussione siamo tutti concordi. Sarei pertanto dell'avviso di passare all'esame degli articoli, cosicchè entrando nel merito si potranno valutare meglio la opportunità e la portata delle singole modifiche che saranno man mano proposte. Il disegno di legge in esame è molto atteso e non possiamo attardarci su argomenti di carattere generale, tenuto soprattutto conto che la Commissione ha già dimostrato di essere favorevole.

ASARO. Mi preme far osservare al rappresentante del Governo che la fretta con cui si vorrebbe approvare il testo proposto del di-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)129^a SEDUTA (11 luglio 1957)

segno di legge in discussione mi sembra eccessiva. Discutere il disegno di legge stesso senza prendere in considerazione gli emendamenti che si intendono proporre o discuterlo tenendone conto potrà comportare al massimo una differenza di mezz'ora. Ma, scegliendo la seconda strada, avremo la possibilità di fare presto e bene.

MARINA. La strada migliore sarebbe forse quella di approvare il disegno di legge in esame con un unico emendamento, quello riguardante la data di estensione del beneficio, che dovrebbe coincidere con quella della legge cui il provvedimento si riferisce. Il Governo obietta che ciò comporta un aggravio, ma è chiaro che se si fosse agito con giustizia al tempo della emanazione del primo provvedimento, tali spese sarebbero state già incontrate. Sarei pertanto dell'avviso di avere il coraggio di rettificare il provvedimento sostituendo alla data del 1° gennaio 1957 quella del 1° luglio 1956.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non si oppone al passaggio all'esame degli articoli, anzi nota con compiacimento la buona volontà dei componenti la Commissione di approvare il disegno di legge. Il Governo deve però rinnovare le riserve fatte in precedenza, ora in senso formale, dato che fino a questo momento, non ha avuto cognizione ufficiale di alcun emendamento, salvo quello riguardante i sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato, conosciuto per via indiretta. Sarebbe opportuno che, per quanto riguarda gli emendamenti, essi venissero sottoposti all'esame del Governo, per modo che possa essere valutata la possibilità di una loro approvazione. Ma è certo che sarebbe necessario un periodo di tempo congruo onde poter compiere tale esame, la qual cosa ritarderebbe la entrata in vigore delle norme contemplate dal disegno di legge in discussione. È per tale ragione che il Governo aveva formulato la proposta di approvare tale disegno di legge nel testo proposto.

PRESIDENTE. Osservo che non è presente il Ministro, e che il Sottosegretario ha ricevuto — e dobbiamo credere alla sua parola — sol-

tanto in questo momento notizia della presentazione di emendamenti; dobbiamo quindi concedergli il tempo indispensabile per esaminarli.

RODA. Chiedo la parola per mozione d'ordine: io sono del parere di non interrompere la discussione, ma di portarla a termine proprio per i suggerimenti indicati dal Governo, perchè è chiaro che il rappresentante del Governo è già a conoscenza degli aggravii maggiori che deriverebbero se questa legge fosse stata applicata in precedenza. Non si tratta di questioni nuove e non si propongono emendamenti che comportino oneri sconosciuti.

TRABUCCHI, *relatore*. Per alcuni sì.

RODA. L'emendamento consiste nel far decorrere gli scatti dal 1° luglio 1956. Abbiamo sentito per bocca del Rappresentante del Governo che la decorrenza suddetta — anche per rendere giustizia ai dipendenti — implica un onere per le finanze dello Stato di 3-4 miliardi.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha assunto questa responsabilità e desidero che non mi si faccia dire cose che non ho detto.

MASSINI. Siamo d'accordo nel ritenere che l'urgenza del provvedimento — urgenza riconosciuta anche dal rappresentante del Governo — è tale da rendere necessario che questo progetto di legge si approvi immediatamente. Non è che si faccia questione per un rinvio eventualmente di otto giorni, ma è indispensabile che il provvedimento stesso venga approvato prima delle ferie estive del Senato e della Camera, altrimenti sarebbe completamente inutile. Mi permetto pertanto di pregare caldamente che il provvedimento venga discusso e posto in votazione rapidamente. Le osservazioni del rappresentante del Governo circa la non conoscenza degli emendamenti, mi sembra non si possano accettare giacchè — e non dico ciò per porre in dubbio le sue affermazioni — sull'argomento è stata inviata a tutti tanta carta scritta da non consentire che qualcuno non conosca appieno la questione. Secondo me gli emendamenti non comportano motivi di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)129^a SEDUTA (11 luglio 1957)

maggiore studio ed un rinvio anche di una sola settimana — potrebbe compromettere l'esito che il progetto di legge si ripromette.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho avuto occasione di incontrarmi col Presidente del Consiglio, al quale, naturalmente, ho anche fatto presente la richiesta che sarebbe stata avanzata qui circa la decorrenza degli scatti dal 1° luglio 1956, vale a dire decorrenza retrodatata rispetto a quella proposta nel disegno di legge: il Presidente del Consiglio, in presenza anche di alcuni rappresentanti dei sindacati interessati, ha fatto questa dichiarazione: « Eravamo d'accordo — e si rivolgeva così dicendo ai sindacalisti — che la decorrenza sarebbe stata fissata dal 1° gennaio 1957 ».

MASSINI. Non è esatto.

MARIOTTI. Nonostante l'autorevole persona del Presidente del Consiglio, debbo dire che la Commissione rappresenta il Parlamento e che si deciderà per votazione: se non sarà approvata, vi assumerete la vostra responsabilità. Naturalmente il Governo potrà opporsi e sollevare delle eccezioni, ma chi decide qui non è l'Esecutivo, bensì il Parlamento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non abbiamo posto in dubbio questo principio, ho soltanto inteso portare qui un dato storico.

MASSINI. Inesatto.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo di aver dato prova di buona volontà, ma debbo aggiungere che se si dovesse insistere sull'immediata discussione degli emendamenti, dei quali ho appena appena preso visione e per i quali non sono in grado di conoscere l'onere che comportano, sarei costretto a richiedere la rimessione del provvedimento in Aula. Così ognuno — per adoperare la frase usata dal senatore Mariotti — si assumerà le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Ragioniamo con calma: mi pare che, avendo tutti noi interesse di risol-

vere con sollecitudine la questione, non sia il caso di discutere affrettatamente ora. Mi sembra che la proposta di riunirci domani o dopo domani in una seduta destinata a questo scopo, sia molto opportuna.

FORTUNATI. Il relatore ci ha detto che l'onere di questa disposizione legislativa così com'è, è di 800 milioni al mese (10 miliardi all'anno). Di fronte a tale dichiarazione, mi sembra che da parte del rappresentante del Governo non possano essere sollevate eccezioni. Capirei che, arrivati a questo punto, di fronte a un emendamento di portata non valutabile, il Sottosegretario intendesse rimettersi puramente alle decisioni del Governo; ma nei confronti della decorrenza la valutazione è presto fatta: infatti agli 800 milioni dal 1° gennaio 1957 si tratta di aggiungere l'onere derivante dalla decorrenza 1° luglio 1956. La possibilità di dubbio circa l'entità dell'onere può aversi per gli altri emendamenti, ma di fronte a quello principale — che riguarda la decorrenza e nei confronti della quale il calcolo è presto fatto — mi pare che la Commissione e il Governo hanno la capacità di valutare che cosa significhi decorrenza dal 1° luglio 1956 o dal 1° gennaio 1957.

PRESIDENTE. C'è un punto delicato da tener presente e sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio fatte ai rappresentanti sindacali.

FORTUNATI. Non ho partecipato ad alcuna riunione per gli accordi sindacali in materia. Noi come Commissione possiamo tener conto degli accordi, ma se riteniamo opportuno dare la decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1956, mi pare che non sia il caso di discutere che sull'entità dell'onere...

TOMÈ. È tutto il complesso che bisogna esaminare. C'è di mezzo anche la questione della copertura: partire da una decorrenza piuttosto che da un'altra significa adottare soluzioni vantaggiose anche in altri punti per i dipendenti dello Stato. Mi sembra più che opportuno un più approfondito esame degli emendamenti che ci sono stati trasmessi. Non dobbiamo ritenere sufficiente una discussione

superficiale avuta con i rappresentanti sindacali e la trasmissione di pochi appunti su un problema, che è nuovo per la maggior parte dei componenti della nostra Commissione.

Io invito i rappresentanti dell'opposizione a non trasferire l'argomento sul piano politico, al fine di suscitare eventuali speculazioni di carattere politico, poichè allora voi ci irrigidireste su posizioni che noi riterremo flessibili: non portateci, dunque su un terreno di irrigidimento.

TRABUCCHI, *relatore*. Io farei la proposta che mi sembra accettabile da tutti: di riunirci nuovamente domani.

MARIOTTI. Avevo chiesto la parola al fine di sapere se il Presidente poteva prendere impegno formale di riunirci domattina, alle 9,30 o alle 10, e se il Governo prende anch'egli impegno formale di discutere sull'emendamento relativo alla decorrenza.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso prendere alcun impegno formale per domani. Mi impegnerei per mercoledì prossimo.

MARIOTTI. Abbiamo pregato cortesemente il nostro Presidente di rimmetterci rapporti ed informazioni sui vari disegni di legge che per importanza investivano il settore finanziario. Ora il collega Tomè viene a dirci: non avete il diritto di portarci sul terreno politico e ci viene proposto improvvisamente di rinviare la discussione del disegno di legge al nostro esame. Non si tratta di un problema dall'aspetto politico, ma di un atto di giustizia verso i dipendenti statali. Mi pare che siamo tutti d'accordo per quest'atto. È mai possibile che sulla questione della decorrenza il Governo

— che sa a quanto ascende l'entità dell'onere — in 24 ore non abbia la possibilità di valutare dove può reperire i fondi.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ve lo dico già adesso: per la decorrenza non è possibile anticiparla al 1° luglio 1956, anche in relazione all'impegno che al riguardo prese a suo tempo il Presidente del Consiglio; perciò se si insistesse, sarei costretto a chiedere di rimettere il progetto di legge in Aula.

RODA. Chiedo la parola per mozione d'ordine: al punto in cui sono giunte le cose e nella speranza di uscirne subito, faccio mia la proposta del collega Trabucchi di rinviare la seduta a domani.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'altra preghiera, come Presidente e a nome della Commissione: vorrei cioè invitare il Sottosegretario di prendere subito contatto col suo Ministro, ed occorrendo con il Presidente del Consiglio, per fare loro presente la necessità in cui tutti conveniamo che questa legge possa essere approvata — come sarà approvata — prima delle ferie e quindi la necessità di superare le difficoltà sorte: tutto ciò bisognerebbe che venisse fatto entro oggi, per dare al Ministro o al Sottosegretario la possibilità di venire qui domattina a fare dichiarazioni concrete per una soluzione la più auspicabile.

Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.